

RELAZIONE INFORMATIVA

Sulla diffusione di sistemi "velocizzatori" POS-RT e sui profili di illegittimità fiscale

Destinatari

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Revisori Legali

Professionisti della consulenza fiscale

1. Premessa

Negli ultimi mesi si registra, su scala nazionale, una crescente diffusione di sistemi software installati su dispositivi POS (cd. "velocizzatori"), proposti sul mercato quale alternativa ai Registratori Telematici (RT) per la gestione, memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Tali soluzioni vengono frequentemente presentate come strumenti innovativi, semplificativi e conformi alla normativa vigente, idonei a integrare o, in taluni casi, a sostituire i dispositivi fiscali tradizionali.

Tuttavia, una disamina tecnico-giuridica più approfondita evidenzia come tali sistemi presentino rilevanti profili di criticità e potenziale illegittimità, in quanto idonei ad alterare il modello legale di certificazione dei corrispettivi e a compromettere i presidi di controllo previsti dall'ordinamento.

Il fenomeno assume particolare rilevanza per i professionisti della consulenza fiscale, chiamati a:

- valutare la conformità delle soluzioni adottate dai propri clienti;
- prevenire comportamenti suscettibili di generare rischi fiscali e sanzionatori;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza del sistema.

In tale contesto, si rende necessario un inquadramento normativo chiaro e una valutazione consapevole delle implicazioni operative.

2. Inquadramento normativo essenziale

Il sistema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è disciplinato, in via principale, dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, nonché dai successivi provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate, che definiscono i requisiti tecnici e le modalità operative dei dispositivi fiscali.

La normativa stabilisce che:

- la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi debba avvenire esclusivamente mediante Registratori Telematici (RT) omologati, conformi alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria;
- solo in via residuale e non sistematica, possa essere utilizzato il portale "Fatture e Corrispettivi", mediante accesso diretto e compilazione manuale da parte dell'esercente o dell'intermediario abilitato.

Principi inderogabili del sistema

- immutabilità e integrità del dato fiscale una volta generato;
- contestualità tra operazione economica, incasso e registrazione del corrispettivo;
- assenza di intermediazioni tecnologiche non certificate nel processo di formazione e trasmissione del dato;
- tracciabilità, sicurezza e affidabilità del flusso informativo verso l'Agenzia delle Entrate.

3. Descrizione del fenomeno

I sistemi comunemente denominati "velocizzatori" consistono in applicativi software installati su dispositivi POS o su infrastrutture digitali ad essi collegate, che intervengono nel processo di formazione e trasmissione dei corrispettivi.

In concreto, tali sistemi operano:

- accedendo ai servizi dell'Agenzia delle Entrate mediante le credenziali dell'esercente (SPID, CNS o equivalenti);
- generando, elaborando e trasmettendo automaticamente documenti commerciali, replicando le funzionalità tipiche dei Registratori Telematici;
- sostituendo, di fatto, il Registratore Telematico (RT), senza essere sottoposti ad alcun processo di omologazione o certificazione.

4. Profili di illegittimità

4.1 Violazione del modello legale di trasmissione

I sistemi "velocizzatori" alterano radicalmente lo schema normativo, in quanto il dato fiscale non è originato da un sistema omologato e certificato, e il processo di memorizzazione e trasmissione è mediato da un software non autorizzato.

4.2 Illegittimità della comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Il dato trasmesso tramite "velocizzatore" non è assistito da certificazione tecnica né da validazione istituzionale. La comunicazione, pur formalmente effettuata, è sostanzialmente viziata.

4.3 Conseguenze sul piano giuridico

- violazione del principio di immodificabilità e integrità del dato fiscale;
- compromissione della tracciabilità del flusso informativo;
- possibile disallineamento tra incasso reale e dato trasmesso;
- esposizione dell'esercente a rilievi fiscali, contestazioni e sanzioni.

5. Profili di responsabilità

5.1 Per gli esercenti

L'utilizzo espone a contestazioni fiscali, recuperi d'imposta e applicazione di sanzioni amministrative, nonché, nei casi più gravi, a ulteriori profili di responsabilità.

5.2 Per i professionisti

I consulenti fiscali sono chiamati a prestare la massima attenzione, in quanto possono emergere profili di responsabilità professionale in caso di omessa vigilanza o mancata segnalazione.

6. Conclusioni operative

Si raccomanda di:

- sconsigliare in modo espreso l'utilizzo dei "velocizzatori" in sostituzione dei RT;
- effettuare una verifica puntuale delle soluzioni adottate dai clienti;
- promuovere l'adozione di strumenti pienamente conformi;
- informare formalmente il cliente dei rischi connessi;
- valutare la segnalazione di situazioni critiche.

7. Principio fondamentale

Il dato fiscale non può limitarsi ad essere trasmesso: deve essere generato, certificato e trasmesso all'origine mediante sistemi omologati, sottoposti a controllo e conformi alle specifiche tecniche dell'Amministrazione finanziaria.

Milano, 13 aprile 2026

COMITATO ANTI-ELUSIONE TECNOLOGICA POS-RT